



ORDINANZA n. 37 del 05 OTTOBRE 2012

Oggetto: Regolamentazione del traffico veicolare sulle strade interpoderali-comunali di Futani per il periodo della raccolta delle castagne.

IL SINDACO

VISTA la relazione del Vigile Urbano, prot. n. 3304 del 04/10/2012 con la quale si segnalava l'intenso traffico veicolare che interessava le strade interpoderali-comunali a servizio dei castagneti durante il periodo di raccolta delle castagne;

VISTA la Legge 689/1981;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. L.gvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 della L. 29/7/2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;

RITENUTO di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente, in quanto l'aumento del traffico veicolare sulle strade interpoderali e comunali indicate nella succitata relazione (Lamia-Liepari, S. Maria del Lambro-Ferrari, S. Ruminica-Valle del Barone e la Strada Interpodereale della Cavallara), durante la raccolta delle castagne non si combina e concilia con le caratteristiche strutturali delle stesse strade e quindi con le esigenze di sicurezza stradale;

ORDINA

- Che la circolazione sulle seguenti strade interpoderali-comunali:

- Strada comunale Lamia-Liepari;
- Strada comunale S. Maria del Lambro-Ferrari;
- Strada comunale S. Ruminica-Valle del Barone;
- Strada Interpodereale della Cavallara;

per i tratti individuati da apposita cartellonistica è soggetta alle seguenti delimitazioni relativamente al periodo di raccolta delle castagne (dal 5 ottobre al 15 novembre), **divieto di transito ai non residenti**;

- Il transito veicolare è consentito soltanto agli autoveicoli dei residenti nel Comune di Futani, nonché agli autoveicoli al servizio delle aziende agricole zootecniche servite da dette strade aventi massa a pieno carico non superiore a 35 quintali;
- La velocità di percorrenza non può superare i 30 Km orari;

ORDINA INOLTRE

- L'apposizione di segnali di divieto di transito nei punti di innesto dei tratti stradali sopra individuati. Detti segnali recheranno l'indicazione "Esclusi i veicoli a servizio delle aziende locali - Ordinanza sindacale n. 37 del 05/10/2012 nonché l'indicazione del limite massimo di velocità "30 Km orari" e l'indicazione del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 35 quintali;
- L'apposizione di idonei segnali di pericolo.

E' consentito il transito in deroga a quanto sopra ai veicoli di servizio del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, ai veicoli di Soccorso, ai veicoli adibiti al servizio antincendio, ai veicoli di servizio di proprietà comunale e di proprietà della Comunità Montana del Bussento-Lambro e Mingardo, nonché ai mezzi che operano ai fini della effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle dette strade.

Le violazioni previste dalla presente ordinanza dal vigente Codice della Strada, saranno punite con una sanzione pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, resa nota alla cittadinanza mediante affissione nei principali luoghi pubblici e trasmessa alla locale Stazione Carabinieri nonché agli organi di Vigilanza presenti sul territorio.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 05 ottobre 2012

